

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

8 marzo 2001

nella causa C-68/99: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento — Libertà di prestazione di servizi — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Finanziamento della previdenza sociale degli artisti e dei giornalisti indipendenti — Contributo riscosso presso imprese che commercializzano i lavori di artisti e di giornalisti, calcolato sulla base delle retribuzioni versate a questi ultimi — Presa in conto delle retribuzioni degli artisti e dei giornalisti assoggettati alla normativa in materia di previdenza sociale di un altro Stato membro»)

(2001/C 186/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-68/99, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. P. Hillenkamp e A. Buschmann) contro Repubblica federale di Germania (agenti: sigg. W.-D. Plessing e C.-D. Quassowski), avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, applicando gli artt. 23 e seguenti del *Künstlersozialversicherungsgesetz* (legge relativa alla previdenza sociale degli artisti e dei giornalisti indipendenti) agli artisti e ai giornalisti che risiedono in un altro Stato membro dell'Unione europea ed esercitano normalmente un'attività autonoma in tale Stato nonché nella Repubblica federale di Germania e che sono quindi, nell'ambito dei regimi di previdenza sociale, assoggettati unicamente alla normativa dello Stato membro nel cui territorio risiedono, è venuta meno agli obblighi incombentile in forza degli artt. 51, 52 e/o 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 42 CE, 43 CE e/o 49 CE) nonché del titolo II, in particolare del combinato disposto degli artt. 13, nn. 1 e 2, lett. b), e 14 bis, n. 2, prima frase, del regolamento (CEE) del Consiglio

14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione) composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, L.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e sig.ra F. Macken, giudici; avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, l'8 marzo 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 121 del 1.5.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

8 marzo 2001

nella causa C-240/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Regeringsrätten): procedimento promosso da Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)⁽¹⁾

(«Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Operazioni di assicurazione e riassicurazione»)

(2001/C 186/02)

(Lingua processuale: lo svedese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-240/99, nel procedimento promosso da Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Regeringsrätten (Svezia) e vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta

direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici, avvocato generale: A. Saggio, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato, l'8 marzo 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'impegno di una società di assicurazioni di gestire, in cambio di un corrispettivo calcolato in base al prezzo di mercato, l'attività di un'altra società di assicurazioni controllata al 100 %, la quale continuerebbe a stipulare contratti di assicurazione a proprio nome, non costituisce un'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

(¹) GU C 246 del 28.8.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

8 marzo 2001

nella causa C-176/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (¹)

(«Inadempimento da parte di uno Stato — Mancata trasposizione delle direttive 96/24/CE e 96/25/CE»)

(2001/C 186/03)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-176/00, Commissione delle Comunità europee (agente: sig.ra M. Condou-Durande) contro Repubblica ellenica (agenti: sig. G. Kanellopoulos e sig.ra D. Tsagkaraki), avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che la Repubblica ellenica, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 29 aprile 1996, 96/24/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti (GU L 125, pag. 33), e 29 aprile 1996, 96/25/CE, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE (GU L 125, pag. 35), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE e delle dette direttive, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. A. La Pergola,

presidente di sezione, S. von Bahr (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: J. Mischo, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, l'8 marzo 2001, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *la Repubblica ellenica, avendo omesso di adottare nel termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio 29 aprile 1996, 96/24/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti, e 29 aprile 1996, 96/25/CE, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle dette direttive.*
- 2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 211 del 22.7.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 marzo 2001

nella causa C-444/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arrondissementsrechtbank te Roermond): R. J. de Laat contro Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (¹)

[«Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Lavoratore frontaliero — Disoccupazione parziale — Nozione»]

(2001/C 186/04)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-444/98, R.J. de Laat contro Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Arrondissementsrechtbank te Roermond (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente e vertente sull'interpretazione dell'art. 71, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet,